1267225|05/11/2020 |R_MARCHE|GRM|ACF|P | 310.10/2020/ACF/10

Anci Marche Sede

Associazioni di Categoria Sedi

Associazioni Dei Consumatori Sedi

Prefettura di

- Ancona
- Ascoli Piceno
- Fermo
- Macerata
- Pesaro Urbino

Sede

Epc Presidente Giunta regionale

Sede

Assessore Attività Produttive

Sede

Segretario Generale

Sede

Oggetto: Contributo interpretativo in materia di Attività produttive a seguito delle entrate in vigore degli ultimi DPCM del mese di novembre '20

Associazioni di categoria, comuni marchigiani e numerosi operatori del settore hanno posto una serie di quesiti a questo ufficio circa il modo di operare anche alla luce dell'entrata in vigore dei DPCM del 3 di novembre finalizzati ad un chiaro comportamento da tenere per il dovuto rispetto delle regole, stante anche la competenza esclusiva che hanno le regioni in materia di commercio. **Pertanto le interpretazioni date sono in linea con le leggi regionali di settore ed i regolamenti attuativi.**



I quesiti posti e le risposte di questo ufficio possono essere così sintetizzati.

1. Quesito

In base al DPCM del 3 novembre '20 le attività artigiane esercitate all'interno dei centri commerciali possono rimanere aperte anche nelle giornate festive e prefestive attenendosi ai protocolli contenenti le linee guida? Nello specifico si fa riferimento ad attività quali: servizi di lavanderia, servizi alla persona (parrucchieri ed estetiste, ecc.) nonché le attività artigiane di pizzeria, gelateria, ecc.

1. Risposta

Il Dpcm del 3 novembre '20 stabilisce in modo chiaro che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati (mercati chiusi). Possono tenere aperti nei centri commerciali solo le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, i punti di vendita di generi alimentari, i tabacchi e le edicole. Tutto il resto è chiuso.

2. Quesito

In merito all'ultimo DPCM con riferimento all'art. 1 Comma 9 Lettera FF, nel quale vengono menzionati i mercati e la chiusura delle attività commerciali all'interno dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi si formulano le seguenti domande:

- a) nelle giornate festive e prefestive possono tenere aperti le attività di commercio ambulante settore non alimentare nei mercati all'aperto?
- b) nei parchi commerciali gli esercizi di vicinato ad essi connessi, accessibili dalla pubblica via , possono restare aperti nei giorni festivi e prefestivi?

2. Risposta

Da una lettura attenta dei Dpcm in esame ed in base alle leggi regionali e regolamenti di settore , questo ufficio ritiene quanto segue:

- **lettera a)** il DPCM non vieta in modo assoluto la chiusura delle attività del commercio su aree pubbliche che svolgono la loro attività nei mercati all'aperto. La disposizione di cui alla lettera ff) del DPCM si riferisce esclusivamente ai mercati coperti della stessa tipologia di un centro commerciale dove si svolgono di norma all'interno del mercato attività di commercio al dettaglio. La disposizione è stata proprio inserita nel DPCM dove si parla di commercio al dettaglio e non di commercio su aree pubbliche.
- **Lettera b)** è necessario una valutazione della tipologia di autorizzazione rilasciata dal comune dove è localizzato il parco commerciale, in quanto di norma i parchi commerciali sono assimilabili al centro commerciale(parcheggi in comune, servizi in comune ecc.) ovvero una serie di attività separate e distinte.

3. Quesito

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i centri commerciali, ad eccezione delle Farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Si chiede di conoscere se :

• le attività di ristorazione (bar e ristoranti) presenti all'interno dei centri commerciali è consentita. Inoltre se è consentita l'attività di asporto e di consegna a domicilio.

.



3. Risposta

Con riferimento al quesito posto si ritiene che l'attività di ristorazione (bar e ristoranti) nelle giornate prefestive e festive siano sospese. Tuttavia da una attenta lettura del DPCM del 3 novembre non risulta in alcun passaggio normativo il divieto di vendita per asporto e di vendita a domicilio; pertanto queste tipologie di attività sono consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti nella regione Marche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, nel rispetto delle disposizioni fissate nel DPCM.

4. Quesito

I negozi con una superficie dei locali sotto i 40 mq, dove è possibile operare solo con 1 cliente alla volta, devono conteggiarsi nella superficie destinata alla clientela anche gli ingombri dei tavoli e dei mobili oppure fare il conteggio al netto di tali ingombri?

4. Risposta

Con riferimento al quesito posto si tiene conto della superfice netta di vendita come previsto dalla legge regionale 27/2009 Testo unico sul commercio e del regolamento attuativo 8/2015.

Il dirigente Dott. Pietro Talarico